



Coordinamento Nazionale FLP-DIFESA

00185 Roma Piazza Dante n. 12 - Tel. 06/77201726 Fax 06/23328792

E-mail nazionale@flpdifesa.it Sito internet www.flpdifesa.it

QUADERNI FLP-DIFESA

n° 5/2008

**CCNQ 07.08.1998 SULLE MODALITA' DI
UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE
E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE
PREROGATIVE SINDACALI**

Testo coordinato ed aggiornato sino al CCNQ 26.09.2008

*Elaborazione a cura di **Pasquale BALDARI**,
dirigente nazionale FLP Difesa*



AGGIORNAMENTI

- CCNQ 07.08.1998
- CCNQ 27.01.1999 Integrativo e correttivo
- CCNQ 09.08.2000
- CCNQ 18.12.2002
- CCNQ 03.08.2004 + allegati al testo nn. 1-2-3 (ottemperanza all'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma del 4 agosto 2004) e allegato 4
- CCNQ 23.09.2004 Interpretazione autentica dell'art. 18 CCNQ 07.08.1998
- CCNQ 03.10.2005 di modifica al CCNQ 03.08.2004
- CCNQ 24.09.2007 d'integrazione al CCNQ 07.08.1998
- CCNQ 31.10.2007
- **CCNQ 26.09.2008**

Comparto: Accordi quadro	Area: Personale dei livelli	Data: 26/09/2008
Tipo: CCNL	Descrizione: Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008 - 2009	

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2008 – 2009

In data **26 settembre 2008** alle ore 11.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente, Avv. Massimo Massella Ducci Teri (FIRMATO)

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL (FIRMATO)

CISL (FIRMATO)

UIL (FIRMATO)

CISAL (FIRMATO)

CONFSAL (FIRMATO)

CGU (FIRMATO)

CSE (FIRMATO)

RDB CUB (FIRMATO)

USAE (FIRMATO)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi **alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008 – 2009.**

PARTE I

TITOLO I

ART. 1

Campo di applicazione

(CCNQ 07.08.1998; Art. 1 CCNQ 09.08.2000; Capo I art 1 CCNQ 18.12.2002; Capo I art 1 CCNQ 03.08.2004; Capo I art. 1 CCNQ 31.10.2007; **Capo I art. 1 CCNQ 26.09.2008**)

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 31 ottobre 2007, in attuazione degli artt. 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti".

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con i CCNQ del 27 gennaio 1999 e del 24 settembre 2007 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 2 comma 6. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

CCNQ 27.01.1999 Integrativo del CCNQ 07.08.1998

**ART. 5
ESTENSIONE**

1. **Le norme sulla rappresentatività** previste dal d.lgs. 29/1993, come modificato ed integrato dai d.lgs. 396/1997 ed 80/1998 **trovano applicazione anche** per l'ammissione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro **del personale e dei dirigenti degli enti di cui all'art. 73 del citato decreto.**

2. **L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali al fine suddetto e di competenza degli enti medesimi** che ne comunicano l'esito all'ARAN.

3. **L'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU e del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998** per il personale dei comparti **si applica anche ai predetti enti.**

Le elezioni saranno indette entro tre mesi dalla data di efficacia del presente contratto.

4. Rimangono fermi in capo alle associazioni sindacali riconosciute rappresentative nei predetti enti, ai sensi dei commi 1 e 2, i distacchi spettanti alle stesse distinti tra comparto ed area dirigenziale, il cui contingente dovrà essere comunicato all'ARAN.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Art. 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva - (Art. 47-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una **rappresentatività non inferiore al 5 per cento**, considerando a tal fine **la media tra il dato associativo e il dato elettorale**. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. **L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente**, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, **che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.**

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le **confederazioni sindacali** alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. **I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati**, in conformità all'articolo 40, comma 3, **dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.**

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, **le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.**

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. **I dati relativi alle deleghe** rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, **controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata**, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. **Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.** Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un **comitato paritetico**, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. **Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe.** Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. **Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe.** Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso **quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato**, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. **A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati**, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

TITOLO II

Attività Sindacali

ART. 2

Diritto di assemblea

(CCNQ 07.08.1998)

1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.

ART. 3

Diritto di affissione

(CCNQ 07.08.1998)

1. I soggetti di cui all'art. 10. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.

ART.4

Locali

(CCNQ 07.08.1998)

1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10, l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.

2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.

PARTE II

Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

ART. 5**Distacchi sindacali****(CCNQ 07.08.1998; ART. 2 comma 1 e 5 del CCNQ 27.01.1999 Integrativo)**

1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree, che siano **componenti degli organismi direttivi statutarî delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative** hanno diritto al distacco sindacale **con mantenimento della retribuzione** di cui all'art.17 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall'art. 6.

2. **I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni** ai sensi del comma 1 **possono essere utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse.**

ART. 2 comma 1 CCNQ 27.01.1999 Integrativo CCNQ 07.08.1998

1. **L'art. 5, commi 1 e 2 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, trova applicazione anche per i distacchi cumulati assegnati alle Confederazioni ed indicati nella tabella n.10 del citato contratto. Essi possono essere attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali** (dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato) **in tutti i comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.**

ART. 2 comma 5 CCNQ 27.01.1999 Integrativo CCNQ 07.08.1998

5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo **decorre dall' 8 agosto 1998**, data di efficacia del CCNQ del 7 agosto 1998.

3. **I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.** Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco o l'aspettativa, **potranno essere attivate le procedure di urgenza** previste dall'art. 14 per la prosecuzione o l'attivazione del distacco o aspettativa. **Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.**

ART. 6

Ripartizione del contingente dei distacchi

(CCNQ 07.08.1998, Art.2 CCNQ 09.08.2000; CAPO II ART. 2 CCNQ 18.12.2002; Capo II art 2 CCNQ 03.08.2004; Art. 1 CCNQ 03.10.2005; Art. 2 CCNQ 31.10.2007; **Capo II art. 2 CCNQ 26.09.2008**)

1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 2465. Esso conferma il contingente storico così come fissato nell'art. 2 del CCNQ del 31 ottobre 2007.
2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 11. **Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 2 del CCNQ del 31 ottobre 2007.**
4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ 31 ottobre 2007. **Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa, rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza.** Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
6. **Per il secondo biennio economico di contrattazione 2008-2009 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole da n. 2 al n. 11. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività.**

Comma 3 art. 2 CCNQ del 31 ottobre 2007

3. A seguito della soppressione del comparto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, avvenuta con il CCNQ di definizione dei comparti dell'11 giugno 2007, il contingente storico dei distacchi del soppresso comparto è temporaneamente ripartito, per la durata del presente contratto, nella misura di n. 6 distacchi al comparto Agenzie fiscali – che comprende l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – mentre i rimanenti distacchi restano nella disponibilità delle confederazioni sindacali e dalle stesse ripartiti sulla base dei criteri previsti al secondo comma dell'art. 4.

ART. 6 CCNQ 07.08.1998

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dipendenti e dirigenti pubblici di cui all'art. 5 comma 1, per la durata del presente contratto, è pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 1

2. Il contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun comparto ed area secondo l'allegata tabella n. 1. All'interno di ciascun comparto ed area ogni contingente è ripartito - **per il novanta per cento - alle organizzazioni sindacali** di categoria rappresentative e **per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali** cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993, **garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni ed un distacco, utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, alla confederazione considerata rappresentativa, ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998.**

3. Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. **Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 2 - si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree.**

4. Con il presente contratto, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni di categoria, si dà applicazione all'art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, con riguardo alla collocazione dei segretari comunali dal comparto Ministeri a quello delle Regioni - Autonomie locali e delle specifiche tipologie professionali - rispettivamente degli Enti pubblici non economici e delle Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca - dall'area della dirigenza ai comparti. I distacchi già afferenti alle organizzazioni rappresentative di tali categorie (n. 2 per i segretari comunali, n. 5 e n. 7, rispettivamente per le specifiche tipologie degli enti pubblici non economici e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sono defalcati dai contingenti di originaria appartenenza ed attribuiti a quelli di nuova assegnazione.

5. Sono rappresentative nei comparti ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 le associazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n.9, che avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 d.lgs 80/1998.

ART. 7

Flessibilità in tema di distacchi sindacali

(CCNQ 07.08.1998; Art. 2 comma 1 CCNQ 24.09.2007)

1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, **i distacchi sindacali – di norma sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.**

2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno **possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio**

ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l'amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:

a) in tutti i giorni lavorativi;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione .

3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.

4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, **per la parte economica si applica l'art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica** (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), **si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2** . Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.

5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, **per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali** previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). **Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell'area medico - veterinaria**, l'articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell'arco temporale (settimana, mese o periodo dell'anno) considerato.

6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene.

7. **La prestazione lavorativa** dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 **può anche essere superiore al 50% sino ad un massimo del 75%.** **In ogni caso, i limiti minimi della prestazione lavorativa sono quelli fissati per il part-time** dalla disciplina generale prevista nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro

8. **Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9.** **In caso di urgenza** è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese.

ART. 8

Contingente dei permessi sindacali

(CCNQ 07.08.1998; Art. 6 comma 4 del CCNQ 27.01.1999 Integrativo; Art. 3 CCNQ 09.08.2000; Capo II Art.3 CCNQ 18.12.2002; Capo II Art.3 CCNQ 03.08.2004; art. 3 CCNQ 31.10.2007; **Capo II art. 3 CCNQ 26.09.2008**)

1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.

2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 **spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.**

3. I permessi sindacali di cui al comma 1, di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella misura già prevista dai CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007 pari a:

a) **n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, in ogni amministrazione,** escluse quelle del comparto Scuola. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

b) **n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto Scuola,** calcolati con le modalità della precedente lettera a).

4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

Vedere circolare ARAN 4 luglio 2003 prot. 5126 (Nota di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione alla determinazione del monte ore aziendale dei permessi orari sindacali), all'art. 9 del presente testo.

Art. 8 CCNQ 07.08.1998

1. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all'entrata in vigore del presente contratto, **restano fermi il contingente complessivo esistente al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M 770/1994, dei permessi sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell'art. 23 della legge 300/1970 da parte dei dirigenti sindacali nonché i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente.**

2. **A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto** - anche per consentire la prima elezione e l'avvio del funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall'art. 47, comma 3 del d.lgs. 29/1993 - **i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio.** Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

3. **I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate nell'art. 9.**

ART. 9

Modalità di ripartizione dei permessi

(CCNQ 07.08.1998; Art. 4 comma 1 lettera h) CCNQ 27.01.1999 Integrativo)

1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno precedente.
2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all'accordo stipulato il 7 agosto 1998, i permessi sindacali, nella misura di n. 81 minuti per dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.
3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative fino a raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali.
4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
5. In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente dei permessi sindacali determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2 (**Art.4 comma 1 lettera h) CCNQ 27.01.1999 Integrativo del CCNQ 07.08.1998**) – di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi delle tabelle all.2 - 9 è effettuata dalle singole amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell'art.16.

ARAN 4 luglio 2003 prot. 5126

Nota di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione alla determinazione del monte ore aziendale dei permessi orari sindacali.

A tutte le Amministrazioni
Loro sedi

Continuano a pervenire numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, sulle clausole contrattuali in oggetto, in ordine alle quali questa Agenzia ritiene opportuno fornire chiarimenti allo scopo di favorirne l'omogeneità di applicazione.

1 – Premessa

Il contingente massimo delle prerogative sindacali fruibili dalle organizzazioni sindacali rappresentative (distacchi e permessi retribuiti) finanziate dal sistema pubblico è stato fissato dall'art. 44, comma 1 lettere e) e g), del D. Lgs. 80/1998. In particolare il contingente massimo di permessi orari da utilizzare nei luoghi di lavoro da parte delle predette organizzazioni sindacali è stato fissato nella misura di n. 90 minuti per dipendente a tempo indeterminato. Tale norma ha introdotto anche la possibilità di un uso flessibile della prerogativa consentendone il cumulo sotto forma di distacco.

La gestione complessiva del contingente dei permessi, come dei distacchi e delle altre prerogative sindacali, è stata affidata dall'art. 50 del D.Lgs. 165/2001 (nel quale sono confluite le norme del D.Lgs. 29/1993 aventi il medesimo oggetto) alla contrattazione collettiva quadro.

Ne consegue che l'utilizzo dei permessi orari giornalieri, la misura degli stessi, le modalità di calcolo per la determinazione del monte ore di amministrazione, la ripartizione dello stesso tra RSU e organizzazioni sindacali rappresentative, la quantità di minuti cumulati sotto forma di distacco a livello nazionale non utilizzabili nel monte ore di amministrazione, sono disciplinati dai contratti collettivi quadro stipulati a tale fine.

2 - Le fonti per la disciplina e l'utilizzo dei permessi orari giornalieri per l'anno 2003

Esse sono rappresentate dal:

CCNQ del 7 agosto 1998 artt. 8 e 9

CCNQ del 18 dicembre 2002 artt. 3, 4 e 7 per il personale dei comparti

CCNQ del 27 gennaio 2001 artt. 3, 4 e 6 per le aree della dirigenza

CCNL di comparto o aree della dirigenza ove siano riportate clausole con riferimento ai soggetti titolari.

3 - Parametri di utilizzo per il personale dei comparti

Ai sensi degli articoli dei predetti contratti, per il personale dei comparti ove sono già state elette le RSU, la determinazione e la successiva ripartizione del monte ore aziendale avviene sulla base dei seguenti parametri:

A - i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore di amministrazione per la RSU sono 30 per dipendente;

B - i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore di amministrazione per le organizzazioni sindacali rappresentative, per l'anno 2003, sono 41 per dipendente in tutti i comparti, tranne che per il comparto Scuola dove i minuti sono 33 per dipendente (art. 3 CCNQ del 18 dicembre 2002). Infatti, dai 60 minuti originariamente a disposizione delle organizzazioni sindacali rappresentative, vanno detratti i minuti utilizzati sotto forma di cumulo, da ultimo dal CCNQ del 18 dicembre 2002, per i distacchi delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, pari rispettivamente a 19 minuti in tutti i comparti, escluso il comparto Scuola dove i minuti sono 27 (art. 4 CCNQ del 18 dicembre 2002).

Tali minuti utilizzati dal CCNQ del 18 dicembre 2002 non vanno, pertanto, calcolati nel monte ore di amministrazione;

C - la somma dei minuti di cui alle precedenti lettere A e B è pari, in tutti i comparti, a 90 minuti;

D - per la determinazione del monte ore di amministrazione i dipendenti da prendere a riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello preso in considerazione (attualmente 31 dicembre 2002). Tra il personale in servizio va compreso anche quello in posizione di comando o fuori ruolo (art. 3 CCNQ del 18 dicembre 2002);

E - la distribuzione del monte ore alla RSU, determinato come indicato alla precedente lettera A, avviene ai sensi dell'art. 9 comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 che recita "il contingente dei permessi di spettanza della RSU è da questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito". Ne deriva che l'amministrazione non ha alcun compito circa la ripartizione del monte ore tra i componenti della RSU (organismo unitario di rappresentanza), la cui distribuzione all'interno avviene su decisione della RSU stessa;

F - la distribuzione del monte ore spettante alle organizzazioni sindacali titolari, determinato come indicato alla precedente lettera B, viene effettuata tra le stesse proporzionalmente in base alla rappresentatività accertata in sede locale con la metodologia indicata dall'art. 9, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998 ed esplicitata, per il calcolo, nell'esempio in calce alla nota.

Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prerogativa sindacale;

G - le organizzazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate all'art. 2, comma 5, del CCNQ del 18 dicembre 2002 con l'avvertenza di cui all'art. 7 comma 5 dello stesso che richiama il contenuto dell'art. 6, commi 3 e 4, del CCNQ del 9 agosto 2000.

Pertanto, in caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi, che avviene dalla data di stipulazione del CCNL di comparto relativo a ciascun biennio economico. I permessi nei luoghi di lavoro, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono, quindi, utilizzati pro rata dalle organizzazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.

A titolo esemplificativo, alla data attuale, le organizzazioni sindacali rappresentative cui spettano i permessi aziendali sono quelle ammesse alla contrattazione nazionale per il biennio 2000-2001 (CCNL che si sta applicando) e si modificheranno solamente dalla data di stipulazione del nuovo CCNL di comparto relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003. Unica eccezione riguarda il comparto Ministeri in cui in data 12 giugno 2003 è stato stipulato il CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003. Le esatte denominazioni delle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti sono quelle indicate nei citati CCNQ, nonché nei frontespizi dei vigenti CCNL.

H - per le federazioni sindacali rappresentative formate da più sigle, costituenti o affiliate, ai sensi dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, la assegnazione dei permessi avviene in capo alla federazione unitariamente intesa e non alle singole sigle componenti. La singola sigla, costituente o affiliata, non è titolare in proprio di alcuna prerogativa sindacale (monte ore, richiesta di utilizzo, accredito di dirigenti sindacali). Spetta alla sola federazione unitariamente intesa la distribuzione delle proprie prerogative sindacali tra le sigle che la compongono. L'amministrazione non ha alcun potere di intervento;

I - concorrono alla determinazione delle percentuali di rappresentatività nell'amministrazione (cfr. lettera F) il dato elettorale (voti ottenuti nell'ultima elezione della RSU) e il dato associativo (deleghe rilasciate dai lavoratori) (art. 9, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998);

L - il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle ultime elezioni della RSU dell'amministrazione rispetto al totale dei voti espressi. Si evidenzia, a tale proposito, che i voti delle elezioni RSU possono essere assegnati solo alla federazione sindacale cui gli stessi sono attribuiti, essendo espressione della volontà degli elettori relativamente alla lista presentata nel suo complesso. Per tale ragione non possono essere artificiosamente realizzate sommatorie o divisioni dei voti espressi;

M - il dato associativo deriva dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'amministrazione. Le deleghe che devono essere prese in considerazione sono quelle risultanti alla data del 31 gennaio di ogni anno calcolate sul precedente mese di dicembre, analogamente a quanto indicato nelle circolari dell'Aran periodicamente inviate e relative alle rilevazioni nazionali. Le deleghe intestate alle singole componenti delle federazioni (cfr. lettera H) vanno sommate ai fini della determinazione del monte ore da assegnare alla federazione unitariamente intesa;

N - Per i punti G e H si richiamano anche le note Aran pubblicate sul sito internet nella sezione "Relazioni sindacali".

4 - Parametri di utilizzo per le aree della dirigenza

Per il personale delle aree della dirigenza ove le RSU non sono state elette, la determinazione e la successiva ripartizione del monte ore aziendale avviene sulla base dei seguenti parametri:

A - i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore di amministrazione per le organizzazioni sindacali rappresentative, per l'anno 2003, sono 67 per dirigente (art. 3 CCNQ del 27 febbraio 2001);

B - non vanno, pertanto, calcolati nel monte ore di amministrazione i minuti utilizzati sotto forma di cumulo dal CCNQ del 27 febbraio 2001 per i distacchi delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, pari a 23 minuti per dirigente in servizio in tutte le aree della dirigenza (art. 4 CCNQ del 27 febbraio 2001). A tale proposito si significa che il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative delle aree dirigenziali valido per il biennio 2002-2003 non è stato ancora stipulato, non essendo state definite le aree di contrattazione della dirigenza. Considerati i tempi dell'iter contrattuale, si ha ragione di ritenere che tali CCNQ potranno essere stipulati verso la fine del 2003;

C - la somma dei minuti di cui alle precedenti lettere A e B è pari, in tutti le aree dirigenziali, a 90 minuti;

D - per la determinazione del monte ore di amministrazione i dirigenti da prendere a riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello preso in considerazione (attualmente 31 dicembre 2002). Tra i dirigenti in servizio vanno compresi anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo (art. 3 CCNQ del 27 febbraio 2001);

E - la distribuzione del monte ore spettante alle organizzazioni sindacali titolari, calcolato come indicato alla lettera A, viene effettuata tra le stesse proporzionalmente sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'amministrazione (art. 3, comma 5, del CCNQ del 27 febbraio 2001) e con la metodologia esplicitata, per il calcolo, nell'esempio in calce alla nota.

Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prerogativa sindacale;

F - l'art. 6, commi 3 e 4, del CCNQ del 27 febbraio 2001, disciplina, analogamente a quanto indicato per il personale dei comparti (punto 3 lettera G), la fase intercorrente tra un accertamento della rappresentatività e quello successivo;

G - per le federazioni sindacali rappresentative formate da più sigle, costituenti o affiliate, vale quanto riportato per il personale dei comparti al punto 3 lettera H.

Per i Ministeri e le altre amministrazioni articolate sul territorio, che provvedono centralmente alla determinazione e alla distribuzione del monte ore aziendale per le loro sedi periferiche, le indicazioni di cui sopra sono da intendersi applicabili al calcolo nazionale.

Questa Agenzia, con la presente nota, ritiene di avere dato esaurienti chiarimenti sul tema segnalato (che è tra i più ricorrenti), ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 165/2001. Pertanto, su tale argomento non saranno date ulteriori risposte, a meno che nuovi quesiti non presentino carattere di spiccata e generale novità.

Il Presidente
(Avv. Guido Fantoni)

Allegato: Esempi di calcolo per la determinazione e la distribuzione del monte ore di amministrazione per il personale del comparto e della dirigenza

**ESEMPIO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE
DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO**

per tutti i comparti - monte ore per la RSU

esempio n. 300 dipendenti x **30** minuti = 9.000 minuti = 150 ore (monte ore RSU)

per tutti i comparti, escluso il comparto Scuola - monte ore per le OO.SS. rappresentative

esempio n. 300 dipendenti x **41** minuti = 12.300 minuti = 205 ore (monte ore OO.SS. rappresentative)

per il comparto Scuola - monte ore per le OO.SS. rappresentative

esempio n. 300 dipendenti x **33** minuti = 9.900 minuti = 165 ore (monte ore OO.SS. rappresentative)

**ESEMPIO DI CALCOLO PER LA DISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE
DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO**

Nell'esempio che segue nella colonna 1 sono da ricomprendere tutte le organizzazioni sindacali che nella amministrazione hanno avuto voti nella ultima elezione della RSU e/o che hanno deleghe intestate, a prescindere dalla circostanza che siano o meno rappresentative, in modo che risulti il totale dei voti espressi e il totale delle deleghe rilasciate nell'amministrazione (cfr punto 3 lettere I, L, M nel testo della nota)

Nella colonna 1 a fianco delle denominazioni delle organizzazioni sindacali - indicate convenzionalmente con le lettere da A a I - sono evidenziate in grassetto e con l'indicazione ® quelle rappresentative nel comparto a livello nazionale, secondo le indicazioni contenute nei singoli CCNL di comparto

I voti (colonna 2) sono quelli riportati nell'ultima elezione della RSU avvenuta nella amministrazione, ancorché non sia riferita all'anno precedente (cfr. punto 3 lettera L nel testo della nota)

Le deleghe (colonna 4) sono quelle espresse in favore dei sindacati nella amministrazione al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente (cfr. punto 3 lettera M nel testo della nota)

Nel caso di federazioni sindacali formate da più sigle costituenti o affiliate **le deleghe** delle singole sigle vanno sommate e poste in capo alla federazione unitariamente intesa. Esempio: se la federazione C è composta dai sindacati: sigla Y, sigla Z, sigla W, le deleghe delle sigle Y, Z e W vanno sommate e poste in capo alla federazione C (unitariamente intesa) di cui fanno parte. Analogamente si deve procedere anche nel caso in cui vi siano deleghe a favore di una sola delle 3 sigle citate. Es. se vi sono solo deleghe intestate alla sigla Y, anche in questo caso, vanno poste in capo alla federazione C (unitariamente intesa) di cui la sigla Y fa parte (cfr. punto 3 lettera H nel testo della nota).

Questo perchè l'organizzazione sindacale rappresentativa ammessa al CCNL è la federazione C nel suo complesso.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
oo.ss.	voti	% voti	deleghe	% deleghe	%media(%voti+%deleghe):2
A ®	140	48,61	70	53,85	51,23
B ®	20	6,94	15	11,54	9,24
C ®	0	0,00	12	9,23	4,62
D	18	6,25	0	0,00	3,13
E ®	90	31,25	25	19,23	25,24

F	8	2,78	3	2,31	2,54
G	2	0,69	0	0,00	0,35
H ®	0	0,00	1	0,77	0,38
I	10	3,47	4	3,08	3,27
totale	288	100,00	130	100,00	100,00

Poiché il 100% del monte aziendale deve essere distribuito alle **sole organizzazioni sindacali rappresentative** occorre prendere in considerazione solo quelle (cfr. punto 3 lettere G e H nel testo della nota)

Nello svolgimento dell'esempio di calcolo che segue, sono, quindi, riportate le **sole** organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, quelle appunto già indicate con la ®

La somma delle percentuali medie indicate nella colonna 6 in coincidenza delle **sole** organizzazioni sindacali rappresentative, ovviamente, non è più uguale al 100%, essendo operative nell'amministrazione, nell'esempio utilizzato, anche organizzazioni sindacali non rappresentative a livello nazionale. (Per inciso si evidenzia che la somma può essere uguale a 100 solo nel caso in cui nella amministrazione i sindacati che hanno avuto voti nelle ultime elezioni RSU o che hanno deleghe intestate o entrambi siano solo quelli rappresentativi e non vi siano altri sindacati)

oo.ss.	% media (colonna 6)
A ®	51,23
B ®	9,24
C ®	4,62
E ®	25,24
H ®	0,38
totale	90,71

Poiché la somma delle percentuali medie delle sole organizzazioni sindacali rappresentative è pari a 90,71%, mentre alle stesse deve essere distribuito l'intero monte ore di amministrazione, occorre procedere a ricalcolare il loro peso riproporzionandolo al 100%

oo.ss.	calcolo del riproporzionamento	% media riproporzionata a 100
A ®	$51,23 : 90,71 \times 100$	56,47
B ®	$9,24 : 90,71 \times 100$	10,19
C ®	$4,62 : 90,71 \times 100$	5,09
E ®	$25,24 : 90,71 \times 100$	27,83
H ®	$0,38 : 90,71 \times 100$	0,42
totale		100,00

Con questo calcolo il peso delle organizzazioni sindacali rappresentative è riportato al 100 % e pertanto si può procedere a distribuire il monte ore di amministrazione a loro spettante

Nello svolgimento dell'esempio si sono presi a riferimento i 41 minuti per tutti i comparti, escluso il comparto Scuola (ove si prendessero a riferimento i 33 minuti del comparto Scuola la metodologia di calcolo rimane immutata). I minuti vanno riportati a ore

oo.ss.	% media (riproporzionata a 100) a	totale monte ore in minuti b	minuti per oo.ss. a x b : 100
A ®	56,47	12300	6946
B ®	10,19	12300	1253
C ®	5,09	12300	626
E ®	27,83	12300	3423
H ®	0,42	12300	52
totale	100,00		12300

**ESEMPIO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE
DI AMMINISTRAZIONE PER LE AREE DELLA DIRIGENZA**

per tutte le aree della dirigenza - monte ore per le OO.SS. rappresentative

esempio n. 26 dirigenti x 67 minuti = 1.742 minuti = 29,03 ore (monte ore OO.SS. rappresentative)

**ESEMPIO DI CALCOLO PER LA DISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE
DI AMMINISTRAZIONE PER LE AREE DELLA DIRIGENZA**

Nell'esempio che segue nella colonna 1 sono da ricomprendere tutte le organizzazioni sindacali che nella amministrazione hanno deleghe intestate, a prescindere dalla circostanza che siano o meno rappresentative, in modo che risulti il totale delle deleghe rilasciate nell'amministrazione (cfr. punto 4 lettera E nel testo della nota)

Nella colonna 1 a fianco delle denominazioni delle organizzazioni sindacali - indicate convenzionalmente con le lettere da A a I - sono evidenziate in grassetto e con l'indicazione ® quelle rappresentative nell'area della dirigenza a livello nazionale, secondo le indicazioni contenute nei singoli CCNL della dirigenza.

Nel caso di federazioni sindacali formate da più sigle costituenti o affiliate **le deleghe** delle singole sigle vanno sommate e poste in capo alla federazione unitariamente intesa. Esempio: se la federazione C è composta dai sindacati: sigla Y, sigla Z, sigla W, le deleghe delle sigle Y, Z e W vanno sommate e poste in capo alla federazione C (unitariamente intesa) di cui fanno parte. Analogamente si deve procedere anche nel caso in cui vi siano deleghe a favore di una sola delle 3 sigle citate. Es. se vi sono solo deleghe intestate alla sigla Y, anche in questo caso, vanno poste in capo alla federazione C (unitariamente intesa) di cui la sigla Y fa parte. Questo perchè l'organizzazione sindacale rappresentativa ammessa al CCNL è la federazione C nel suo complesso.

(1)	(2)	(3)		
oo.ss.	voti	% voti	deleghe	% deleghe
A ®			2	9,09
B ®			6	27,27
C ®			1	4,55
D			5	22,73
E			1	4,55
F			3	13,64
G ®			0	0,00
H ®			1	4,55
I			3	13,64
totale			22	100,00

Poiché il 100% del monte aziendale deve essere distribuito alle **sole organizzazioni sindacali rappresentative** occorre prendere in considerazione solo quelle.

Nello svolgimento dell'esempio di calcolo che segue, sono, quindi, riportate le **sole** organizzazioni sindacali rappresentative nell'area della dirigenza, quelle appunto già indicate con la ®

La somma delle percentuali medie indicate nella colonna 3 in coincidenza delle **sole** organizzazioni sindacali rappresentative, ovviamente, non è più uguale al 100%, essendo operative nell'amministrazione, nell'esempio utilizzato, anche organizzazioni sindacali non rappresentative a livello nazionale. (Per inciso si evidenzia che la somma può essere uguale a 100 solo nel caso in cui nella amministrazione i sindacati che hanno deleghe intestate siano solo quelli rappresentativi e non vi siano altri sindacati)

oo.ss.	% deleghe (colonna 3)
A ®	9,09
B ®	27,27
C ®	4,55
G ®	0,00
H ®	4,55
totale	45,46

Poiché il totale delle percentuali medie delle sole organizzazioni sindacali rappresentative è pari al 45,46%, mentre alle stesse deve essere distribuito l'intero monte ore di amministrazione, occorre procedere a ricalcolare il loro peso riproporzionandolo al 100%

oo.ss.	calcolo del riproporzionamento	% media riproporzionata a 100
A ®	$9,09 : 45,46 \times 100$	20,00
B ®	$27,27 : 45,46 \times 100$	59,99
C ®	$4,55 : 45,46 \times 100$	10,01
G ®	0,00	0,00
H ®	$4,55 : 45,46 \times 100$	10,01
totale		100,00

Con questo calcolo il peso delle organizzazioni sindacali rappresentative è riportato al 100 % e pertanto si può procedere a distribuire il monte ore di amministrazione a loro spettante. I minuti vanno riportati a ore

oo.ss.	% media (riproporzionata a 100) a	totale monte ore in minuti b	minuti per oo.ss. $a \times b : 100$
A ®	20,00	1742	348
B ®	59,99	1742	1045
C ®	10,01	1742	174
G ®	0,00	1742	0
H ®	10,01	1742	174
totale	100,00		1742

ART. 10

Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali

(CCNQ 07.08.1998; Art. 6 comma 1 lettera a) e comma 3 del CCNQ 27.01.1999 Integrativo)

1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:

- i componenti delle RSU;
- i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.

2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.

3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all'estero per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

5. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14 **(Art. 6 comma 1 lettera a) del CCNQ 27.01.1999 Integrativo del CCNQ 07.08.1998)**

Art. 6 comma 3 del CCNQ 27.01.1999 Integrativo CCNQ 07.08.1998

3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo, i **permessi di cui all'art. 10, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere sommati ai periodi di distacco previsti dall'art. 7 comma 1 per la loro prosecuzione**. Nelle ipotesi di distacco part - time previste dall'art. 7 commi 2 e 5 che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è consentita. **Con esclusione del comparto scuola e nel limite massimo delle flessibilità applicabili ai sensi dell'art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998, è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part - time retribuito con l'aspettativa non retribuita. (Art. 7 comma 3 CCNQ 18.12.2002)**

6. Nell'utilizzo dei permessi **deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa** - comunque denominata - di appartenenza del dipendente . A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale **va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali** da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

7. **Le riunioni** con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali **nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito** - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - **l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.**

ART. 11

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

(CCNQ 07.08.1998; Art. 6 comma 2 del CCNQ 27.01.1999 Integrativo; Art.5 CCNQ 09.08.2000; Capo II Art.5 CCNQ 18.12.2002; Capo II art. 5 CCNQ 03.08.2004; Art. 1 CCNQ 03.10.2005; art. 5 CCNQ 31.10.2007; **Capo II art. 5 CCNQ 26.09.2008**)

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle **riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali**, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, è confermato, in ragione di anno, nel totale complessivo previsto dai CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle **tavole allegate dal n. 13 al n. 24.**

3. **Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.**

Capo II Art. 5 CCNQ 18.12.2002

1. E' confermato il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarie nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsti dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n. 420.460 ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 385.876 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 26.

3. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 nei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai sensi dell'art. 11 citato. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le Confederazioni di cui alla tavola n. 1 possono far utilizzare i permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non siano rappresentative.

Art. 11 CCNQ 07.08.1998

1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, - confermati nell'ambito dei permessi esistenti al 1 dicembre 1997 dall'art. 44, comma 1, lett. f) primo periodo del d.lgs 80/1998 - per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarie nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di anno, è costituito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle confederazioni dei comparti e delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigenziali. Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore assegnate con la ripartizione indicata nelle tabelle allegato da 11 a 20 del presente contratto.

3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle proprie organizzazioni di categoria.

4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.

5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.

6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 10, comma 6.

7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, comunica al Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo **in separato conteggio**.

Art. 6 comma 2 del CCNQ 27.01.1999 Integrativo del CCNQ 07.08.1998

2. I permessi di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate.

ART. 12

Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità

(CCNQ 07.08.1998; ART. 2 comma 2 e 5 CCNQ 27.01.1999 Integrativo)

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E' possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

4. Ai permessi non retribuiti si applica l'art. 10 comma 6.

ART. 2 comma 2 CCNQ 27.01.1999 Integrativo CCNQ 07.08.1998

2. Ad integrazione dell'art. 12 del contratto collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998, le confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli accordi collettivi quadro ai sensi dell'art. 3 del presente contratto possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti.

ART. 2 comma 5 CCNQ 27.01.1999 Integrativo CCNQ 07.08.1998

5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo **decorre dall' 8 agosto 1998**, data di efficacia del CCNQ del 7 agosto 1998.

ART. 13

Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU

(CCNQ 07.08.1998)

1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:

- a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
- b) diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista dall'art 9;
- c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11
- d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12;

2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi non retribuiti e retribuiti nella misura prevista dall'art. 9.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra associazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998.

ART. 14

Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali.

(CCNQ 07.08.1998; ART. 2 comma 3, 4 e 5 del CCNQ 27.01.1999 Integrativo; Art. 3 comma 1 CCNQ 24.09.2007)

1. **Le richieste di distacco o aspettativa sindacale** ai sensi degli artt. 5 e 12 **sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che - accertati i requisiti soggettivi** previsti dagli artt. 5, comma 1 ed 11 comma 1 - **provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta**, dandone contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgs. 165/2001 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. **Le richieste di distacco o aspettativa sindacale sono altresì comunicate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre che alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica,** anche attraverso il sito web dedicato Gedap.

2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie Locali" , l'amministrazione di appartenenza trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI per il personale dipendente dai Comuni

e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle Province; all'UNCCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; all'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica per i conseguenziali provvedimenti.

4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

5. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 12

6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative devono essere comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Se, entro tale data, le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Il provvedimento risulta, invece, necessario nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica temporale, grado (da tempo pieno a part-time o viceversa). Gli estremi del provvedimento adottato dalle amministrazioni devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni possono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web dedicato a Gedap. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale

7. Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola confederazione può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa area — le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla nonché le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla confederale tra di loro (ART. 2 comma 3 CCNQ 27.01.1999 Integrativo CCNQ 07.08.1998). Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art.15 comma 4.

ART. 2 comma 4 CCNQ 27.01.1999 Integrativo CCNQ 07.08.1998

4. Al fine di una corretta applicazione dell'art. 14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato dal comma precedente, per la verifica del contingente dei distacchi di competenza delle autonome aree della dirigenza con il quale è possibile effettuare la compensazione con il rispettivo comparto, a decorrere dalla data della sua stipulazione si deve fare riferimento, nel dettaglio, alle tabelle allegate al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, stipulato il 25 novembre 1998.

ART. 2 comma 5 CCNQ 27.01.1999 Integrativo CCNQ 07.08.1998

5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo decorre dall' 8 agosto 1998, data di efficacia del CCNQ del 7 agosto 1998.

Art.15

Adempimenti

(CCNQ 07.08.1998; Art. 4 comma 1 CCNQ 24.09.2007)

1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni **per le Autonomie locali** (Comuni, Province, Comunità Montane, IPAB.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell'ambito degli adempimenti di cui al presente articolo ed all'interno delle suddette articolazioni settoriali - **è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali** dalla tabella allegato 5, compensando le relative spese tra gli enti interessati.

2. **Nell'ambito dei comparti Sanità, Università, Istituti di sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per quanto attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali**, le modalità di suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni dei relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese intervenute nell'ambito dei rispettivi organismi previsti dall'art. 46, comma 3 del d.lgs. 29/1993. **Tali organismi potranno, inoltre, concordare tra di loro la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed aree diverse, consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali,** al fine di definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell'accordo intervenuto all'ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se non direttamente interessato.

3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o area.

4. **Entro il 31 maggio di ciascun anno**, le Amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto **adempono agli obblighi previsti dall'art. 50 del d.lgs. 165/2001** in tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica. Per garantire, da parte di quest'ultimo, la verifica del rispetto dei

contingenti, le amministrazioni inviano le informazioni richieste esclusivamente attraverso il sito web dedicato Gedap.

Il prospetto di rilevazione, di cui l'amministrazione trattiene copia, **deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite fruito sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali** di cui agli artt. 8 e 11 **e, in analogia con quanto previsto nel comma 5, lo stesso deve essere controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti**, salvo il caso di diniego che sarà segnalato e motivato. I modelli, compilati on-line, sulla base del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione dell'eventuale diniego. **I dirigenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell'utilizzazione delle prerogative sindacali - distacchi, aspettative e permessi sindacali - in violazione della normativa vigente**

5. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all'invio e dovranno contenere l'indicazione dell'importo del contributo sindacale.

ART. 16

Norme speciali per la Scuola

(CCNQ 07.08.1998, Art. 6 comma 1 lettera b) del CCNQ 27.01.1999 Integrativo; Art.6 comma 5 CCNQ 09.08.2000; ART 6 CCNQ 18.12.2002; Capo II art. 6 CCNQ 03.08.2004; art. 6 CCNQ 31.10.2007; **Capo II art. 6 CCNQ 26.09.2008**)

1. Per l'applicazione del presente contratto, **nel comparto Scuola**, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2008-2009. A tal fine:

1) **le organizzazioni sindacali** dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 luglio 2008. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2008, è individuato per il solo anno scolastico 2008-2009;

2) **gli incrementi ed i decrementi dei distacchi** loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 31 ottobre 2007 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

3) **le cessazioni dei distacchi** derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2008, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. **Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica**, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. **Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 dei CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007.**

ART 6 comma 3 CCNQ 18.12.2002

Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

ART. 17

Trattamento economico

(CCNQ 07.08.1998)

1. **Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale** è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.

2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, **rimangono ferme tutte le clausole previste dall'art. 7, comma 2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.**

3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, **al dirigente sindacale è garantito.**

- il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.

4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.

5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.

(*) ART. 7 comma 2 CCNQ 26.05.1997 transitorio del 1997 (Trattamento economico)

2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, le parti concordano che -. salvo condizioni di miglior favore negli attuali contratti - nei sottoelencati comparti il trattamento economico spettante sia il seguente:

a) Ministeri:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'[art. 29, comma 1, primo alinea lett. a\), b\) e c\) del CCNL stipulato il 16 maggio 1995](#), relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dall'[art. 34, comma 2, lett. a\) del medesimo contratto](#).

b) Aziende:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c) del CCNL stipulato il 9 febbraio 1996, anche le seguenti indennità previste dai seguenti articoli del medesimo contratto:

- artt. 54, 63, 67, nell'ordine, per il personale dei Monopoli di Stato, della Cassa depositi e prestiti e dell' AIMA: indennità aziendale;

- art. 58, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: indennità di rischio;

c) Scuola:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'[art. 63, comma 1, primo alinea lettere a\) e b\) del CCNL stipulato il 4 agosto 1995](#), relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dal medesimo articolo, comma 1 secondo alinea- sul trattamento accessorio - alle lettere e) o f) o g) secondo le rispettive qualifiche , nonché la progressione professionale di cui all'[art. 27, comma 2 ultimo periodo del medesimo contratto](#).

d) Università:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 6 .

e) Sanità:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'[art. 40, comma 1, lettera A\) del CCNL stipulato il 1° settembre 1995](#), anche le indennità dell'[art. 45](#), compresa la maggiorazione ivi prevista - ove spettante; al personale inquadrato nel livello retributivo VIII bis competono l' indennità di cui all'[art. 49](#), comma 3 e quella del comma 4 ove spettante.

f) Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'[art. 38, comma 1, lettera A\) del CCNL stipulato il 7 ottobre 1996](#), relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 4 .

PARTE III

Norme finali e transitorie

ART. 18

Tutela del dirigente sindacale

(CCNQ 07.08.1998; Art. 5 comma 1 CCNQ 24.09.2007)

1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, **fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole,** il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.
- 4-bis. Nel comparto scuola il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l'assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

Comparto: Accordi quadro	Area: Tutto il personale	Data: 23/09/2004
Tipo: CCNQ	Descrizione: Contratto sulla richiesta di interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull'utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali	

**CONTRATTO SULLA RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 18
DEL CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998 SULL'UTILIZZO DEI DIRITTI E DELLE
PREROGATIVE SINDACALI**

Il giorno **23 settembre 2004**, alle ore 12.30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'A.Ra.N.

il Presidente, Avv. Guido Fantoni Firmato

per le Confederazioni sindacali

CGIL Firmato
CISL Firmato
UIL Firmato
CONFSAL Firmato
CISAL Firmato
CIDA Firmato
CONFEDIR Firmato
COSMED Firmato
RDB-CUB Firmato
UGL Firmato

Al termine della riunione, le parti suddette sottoscrivono l'allegato Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull'utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali.

**CONTRATTO SULLA RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 18
DEL CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998 SULL'UTILIZZO DEI DIRITTI E DELLE
PREROGATIVE SINDACALI**

PREMESSO che il Tribunale di Terni – sezione lavoro – in relazione alla causa tra Agnitelli Ada e l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni (RGAC n. 3007/02), nella camera di consiglio del 7 febbraio 2003 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere, in via pregiudiziale, la questione concernente l'interpretazione dell'art. 18, comma 1 del CCNQ del 7 agosto 1998, segnatamente **sul significato da attribuire all'espressione "altra sede della propria amministrazione", ovvero se con essa si intenda altra Asl del Comparto Sanità oppure altra sede della stessa Asl di appartenenza del dipendente;**

CONSIDERATO che la logica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 è quella di garantire, al dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco sindacale retribuito o della aspettativa sindacale non retribuita, la più ampia mobilità consentendogli, dietro propria richiesta, di essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri eventuali richiedenti, nella sede dove ha svolto attività sindacale purché siano rispettate le condizioni oggettive previste dal comma 1 della norma in esame;

CHE alla luce del suddetto principio, poiché la norma consente il trasferimento di cui sopra in altra amministrazione anche di diverso comparto, è logico che il trasferimento sia possibile anche tra amministrazioni diverse del medesimo comparto, specificazione ellitticamente omessa in quanto data per scontata;

CHE la norma è vincolante per tutti i comparti senza eccezioni, ivi compreso il Comparto Sanità, essendo, peraltro, il SSN un servizio nazionale articolato al suo interno non solo fra Aziende sanitarie ed ospedaliere, ma anche in enti diversi quali gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le Aziende Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), gli Istituti zooprofilattici sperimentali, etc....;

CONSIDERATO in aggiunta che lo stesso CCNL del Comparto Sanità stipulato il 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL del 7 aprile 1999) consente all'art. 19 una ampia mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi con le modalità ivi indicate;

TUTTO quanto sopra premesso e considerato le parti formulano la clausola di interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 nel testo che segue:

ART. 1

Clausola di interpretazione autentica

1. Il dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco o della aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, alle condizioni previste dall'art. 18, comma 1, anche in una amministrazione diversa del medesimo comparto di appartenenza.

ART. 19

Disposizioni particolari

(CCNQ 07.08.1998; sostituito dall'Art. 6 CCNQ 24.09.2007)

1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. **Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale** in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. **Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma.** In caso negativo non è possibile riconoscere la

rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.

2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.

3. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività del biennio contrattuale 2008-2009, allo scopo di coniugare il diritto di libera associazione sindacale con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentatività sindacale, le aggregazioni associative che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 possono provvedervi entro la data ultima del 31 dicembre 2007. Entro tale data le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'Aran "idonea documentazione" di cui al comma 5 che dimostri che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentatività è titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque denominate.

4. Qualora, entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 5, e, quindi, garanzie sulla effettività della delega, non sarà possibile riconoscere in capo agli stessi la rappresentatività per il biennio 2008-2009, ed ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria al momento in cui interviene da parte dell'Aran la rilevazione del dato. Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e non oltre il 31 marzo 2008.

5. L'idonea documentazione da fornire all'Aran, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all'Aran con lettera Raccomandata AR a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della Raccomandata.

6. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l'organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, è unica titolare dei

distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente contratto.

7. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, **qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione**, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8.

8. **L'ARAN procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali**, come normativamente predeterminata, **in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all'inizio del secondo biennio economico della stessa**. A tale scopo vengono presi in considerazione **i dati associativi** relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego **aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU**.

9. Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, **il dato associativo** è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine **non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega** di cui è titolare il sindacato. Per tale motivo **il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore** in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, **la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo** in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. **Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2006**, evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. **L'obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. E' demandato alla deliberazione del Comitato Paritetico** previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001 **la risoluzione dei casi controversi** imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni.

10. **L'accertamento produce effetti** - con le medesime cadenze del comma 8 - **sulla ripartizione dei distacchi e permessi**.

11. **Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio**, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruito e non spettanti.

Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - **nonché dei permessi loro spettanti.**

12. **Come norma transitoria, in via eccezionale** e con esclusione della ripetibilità, **per gli anni pregressi a decorrere dal 1998 e sino al 31 dicembre 2006**, tenuto conto che, dall'anno 2007 il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato un nuovo sistema informatizzato di rilevazione - sito web dedicato a Gedap - **è consentita la compensazione tra il periodo di superamento del contingente dei distacchi e quello di sott'utilizzazione dello stesso, purché avvenuti nello stesso anno, nonché tra i permessi degli artt. 8 e 11.** In questo ultimo caso, nel limite dei contingenti complessivamente distribuiti dai periodici biennali CCNQ alle associazioni sindacali rappresentative di comparto e di area, ove si sia verificato il superamento del contingente dei permessi dell'art. 8 e il parziale utilizzo di quello dell'art. 11 (di spettanza sia delle confederazioni che delle organizzazioni di categoria) e viceversa, **è permessa la compensazione tra detti contingenti. A decorrere dall'1 gennaio 2007 la predetta compensazione è esclusa.**

13. **Dall'1 gennaio 2007, nel caso in cui nell'anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi dell'art. 8, l'amministrazione,** previo consenso dell'associazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 11, **può compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente.** Nel caso in cui l'associazione sindacale nell'anno successivo a quello in cui si è verificata l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si darà luogo a quanto previsto nel comma 11.

14. **I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.**

ART. 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(CCNQ 07.08.1998; Art. 4 Cumuli CCNQ 09.08.2000; Capo II art. 4 CCNQ 18.12.2002; Capo II Art. 4 CCNQ 03.08.2004; art. 4 CCNQ 31.10.2007; **Capo II art. 4 CCNQ 26.09.2008**)

1. **Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali previsti dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998** nella misura già attuata con i CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007, e con le medesime modalità:

a) **sino ad un massimo di 19 minuti** per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;

b) **sino ad un massimo di 27 minuti** per dipendente in servizio per il comparto Scuola.

2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta, nella presente tornata, a n. 614 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto, oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 comma 1, pari ad un totale d'insieme di n. 3.079 distacchi. **La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 11.**

3. Nella tavola n. 12 sono indicati i distacchi che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

Capo II art. 4 CCNQ 18.12.2002

1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di **cumulare i permessi sindacali** loro spettanti ai sensi dell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nel modo seguente:

a) **sino ad un massimo di 19 minuti** per dipendente in servizio **per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;**

b) **sino ad un massimo di 27 minuti** per dipendente in servizio **per il comparto Scuola,** come definito dai CCNQ del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, tenuto conto, in via eccezionale per tale comparto e solo a fine dei distacchi, anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore all'anno scolastico o in servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al termine delle lezioni, in quanto ammesso alle elezioni delle RSU, dato che unitamente alle deleghe concorre a determinare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sulle elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto 1998.

2. **Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta a n. 635 distacchi** ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 3095 distacchi. **La ripartizione dei distacchi** è indicata nelle **tavole allegate dal n. 2 al n. 12.** **Nella tavola n. 13** sono indicati **i distacchi cumulati** che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

ART. 21

DURATA

(CCNQ 07.08.1998; Art. 6 CCNQ 09.08.2000; Capo II Art.7 CCNQ 18.12.2002; Capo II art. 7 CCNQ 03.08.2004; art. 7 CCNQ 31.10.2007; **Capo II art. 7 CCNQ 26.09.2008**)

1. **Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2008-2009.**

2. **Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il biennio 2010-2011.**

3. Eventuali **cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative** – purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tavole – saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

4. **In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività** ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, **nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali,**

esclusi quindi i distacchi di cui all'art. 4 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî di cui all'art. 5 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico. In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui all'art. 3 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.

5. L'utilizzo pro rata si applica anche ai permessi di cui all'art. 5 (permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî) dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

6. Nel caso in cui le associazioni risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella spettante pro rata di cui ai commi 4 e 5, alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali dovrà essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999 e dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.

Art. 6 INTEGRAZIONI - CCNQ 27.01.1999 integrato dall'art. 7 comma 3 CCNQ 18.12.2002

1. Le parti concordano le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998:

- a. il comma 5 dell'art. 10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14".
- b. l' art. 16 comma 1 lett. B) è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l' art. 10, comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione".

2. I permessi di cui all' art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate.

3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo, i permessi di cui all' art. 10, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere sommati ai periodi di distacco previsti dall' art. 7 comma 1 per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part - time previste dall'art. 7 commi 2 e 5 che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è consentita. Con esclusione del comparto scuola e nel limite massimo delle flessibilità applicabili ai sensi dell'art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998, è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part - time retribuito con l'aspettativa non retribuita (Capo II Art.7 comma 3 CCNQ 18.12.2002)

4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto previsto nell' art. 8 del CCNQ del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari ad 81 minuti per dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell'ulteriore cumulo di sei minuti a dipendente. Tale cumulo consente alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto di usufruire degli ulteriori distacchi previsti dalla tabella all. 22 al presente contratto. I predetti sei minuti sono defalcati dal contingente spettante alle organizzazioni Sindacali di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU di cui all'art. 9 commi 2 e 3 del citato contratto. Pertanto, dal 1 gennaio 1999 il monte ore di spettanza delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45 minuti per dipendente. Dopo la stipulazione del contratto

collettivo di comparto la quota di permessi spettante alle predette organizzazioni ed alle RSU potrà pervenire ad un definitivo riparto massimo di n. 60 minuti alle RSU e n. 15 minuti alle medesime organizzazioni.

Qualora le richieste di distacco di cui al presente comma non possano essere attivate per il presente anno scolastico, le organizzazioni sindacali potranno chiedere la trasformazione delle aspettative non retribuite - già in corso di fruizione - in distacchi retribuiti nella misura massima prevista dalla [tabella n. 22](#).

Art. 2 CLAUSOLE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA – CCNQ 27.01.1999

1. L'art. 5, commi **1 e 2** del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il **7 agosto 1998**, trova applicazione anche per i distacchi cumulati assegnati alle Confederazioni ed indicati nella [tabella n. 10 del citato contratto](#). Essi possono essere attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali (dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato) in tutti i comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.

2. Ad integrazione dell' [art. 12 del contratto collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998](#), le confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli accordi collettivi quadro ai sensi dell' [art. 3](#) del presente contratto possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti.

3. I [primi due periodi dell'art. 14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto](#) sono così sostituiti: "Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, **ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa area - le quote di distacchi rispettivamente assegnati**. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla nonché le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla confederale tra di loro".

4. Al fine di una corretta applicazione dell' [art. 14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato dal comma precedente](#), per la verifica del contingente dei distacchi di competenza delle autonome aree della dirigenza con il quale è possibile effettuare la compensazione con il rispettivo comparto, a decorrere dalla data della sua stipulazione si deve fare riferimento, nel dettaglio, alle [tabelle allegate al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, stipulato il 25 novembre 1998](#).

5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo decorre dall'8 agosto 1998, data di efficacia del CCNQ del 7 agosto 1998.

ART. 21 CCNQ 07.08.1998

1. Il presente contratto **è valido** per il quadriennio 1998 - 2001. **La disdetta** può essere richiesta dall'ARAN o da almeno quattro Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. **In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.**

2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il presente contratto rispetterà le scadenze previste dagli artt. 6 e 9.

3. **In caso di decisione giudiziale** relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente contratto nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le oo.ss. firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.

ART. 22 - Disapplicazioni - CCNQ 07.08.1998

1. Il presente contratto **sostituisce, fatto salvo quanto previsto all'art.17 comma 2, i contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997**. Dalla data di stipulazione è, altresì, **disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della Funzione pubblica in data 5 maggio 1995**, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto.

2. Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001 che - dopo la specifica disciplina negoziale - provvederanno direttamente a disapplicare le norme vigenti in materia ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 29/1993.

ART. 17, comma 2, CCNQ 07.08.1998

2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le clausole previste dall'art. 7, comma 2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.

Art. 7 Trattamento economico, comma 2, CCNQ 26.05.1997 transitorio

2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, le parti concordano che - salvo condizioni di miglior favore negli attuali contratti - nei sottotati comparti il trattamento economico spettante sia il seguente:

a. Ministeri:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all' art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 29, comma 1, primo alinea lett. a), b) e c) del CCNL stipulato il 16 maggio 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dall' art. 34, comma 2, lett. a) del medesimo contratto.

b. Aziende:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all' art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c) del CCNL stipulato il 9 febbraio 1996, anche le seguenti indennità previste dai seguenti articoli del medesimo contratto:

o artt. 54, 63, 67, nell'ordine, per il personale dei Monopoli di Stato, della Cassa depositi e prestiti e dell'AIMA: indennità aziendale;

o art. 58, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: indennità di rischio;

c. Scuola:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all' art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 63, comma 1, primo alinea lettere a) e b) del CCNL stipulato il 4 agosto 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dal medesimo articolo, comma 1 secondo alinea - sul trattamento accessorio - alle lettere e) o f) o g) secondo le rispettive qualifiche, nonché la progressione professionale di cui all' art. 27, comma 2 ultimo periodo del medesimo contratto.

d. Università:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all' art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all' art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 6.

e. Sanità:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all' art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all' art. 40, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 1 settembre 1995, anche le indennità dell' art. 45, compresa la maggiorazione ivi prevista - ove spettante; al personale inquadrato nel livello retributivo VIII bis competono l'indennità di cui all'art. 49, comma 3 e quella del comma 4 ove spettante.

f. Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all' art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all' art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 7 ottobre 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 4.

ART. 7
(CCNQ 24.09.2007)

1. Alla luce delle ripetute integrazioni e modificazioni intervenute a decorrere dall'anno 1998 sul testo del CCNQ del 7 agosto 1998 ad opera di successivi contratti quadro, biennali e non, in considerazione dell'importanza e della necessaria certezza e trasparenza della materia delle prerogative sindacali e dell'accertamento della rappresentatività, così come normato dall'art. 43 del d.lgs. 165/2001, nonché delle modificazioni intervenute in materia di elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU, **le parti si danno atto dell'esigenza di procedere alla redazione di un nuovo testo in materia entro l'anno 2007.**

ART. 8
Norma transitoria
(Capo II art. 8 CCNQ 26.09.2008)

1. **Nel caso in cui si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva** di cui all'art. 2 del decreto legislativo 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, **sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato**, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.

**TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI
IN ALMENO DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE
NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI**

CGIL

CISL

UIL

CISAL

CONFSAL

CGU

CSE

RDB CUB

USAE

TAVOLA 2 - AGENZIE FISCALI			
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FPS	6	CISL	1
CGIL FP	6	CGIL	1
UIL PA	6	UIL	
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	5	CONFSAL	
RDB PI CUB	1	RDB CUB	1
FLP	1	CSE	
totale	25		3
TAVOLA 3 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FPS	78	CISL	7
CGIL FP	49	CGIL	5
UIL PA	36	UIL	4
FIALP CISAL	28	CISAL	3
RDB CUB PI	20	RDB CUB	4
		ASGB USAS	1
totale	211		24
TAVOLA 4 ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE			
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
UNIONE ARTISTI UNAMS	1	CGU	
CGIL FLC	1	CGIL	
CISL UNIVERSITA'	1	CISL	
UIL AFAM		UIL	
SHALS - CONFSAL		CONFSAL	
totale	3		0
TAVOLA 5 ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE			
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CGIL FLC	14	CGIL	2
CISL FIR	11	CISL	3
UIL PA	10	UIL	1
USI RDB RICERCA	1	RDB CUB	1
ANPRI	2	CIDA	
totale	38		7
TAVOLA 6 - MINISTERI			
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CISL FPS	121	CISL	16
CGIL FP	92	CGIL	10
UIL PA	87	UIL	9
FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA	34	CONFSAL	3
RDB PI CUB	18	RDB CUB	2
FLP	16	CSE	2
		ASGB USAS	1
totale	368		43
TAVOLA 7 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
SHAPRECOM	1	-	
CISL FPS		CISL	
RDB PI CUB		RDB CUB	
SIPRE		USAE	
FLP		CSE	
UIL PA		UIL	
UGL PCM		UGL	
totale	1		0
TAVOLA 8 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI			
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CGIL FP	212	CGIL	23
CISL FPS	175	CISL	19
UIL FPL	118	UIL	11
		ASGB USAS	1
totale	505		54

TAVOLA 9 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE			
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
CGIL FP	133	CGIL	13
CISL FPS	123	CISL	17
UIL FPL	89	UIL	8
FIALS	26	CONFISAL	3
FSI	20	USAE	2
		ASGB/USAS	1
<i>totale</i>	391		44
TAVOLA 10 - SCUOLA			
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
FLC CGIL	304	CGIL	23
CISL SCUOLA	292	CISL	29
SNALS - CONFISAL	211	CONFISAL	16
UIL SCUOLA	145	UIL	9
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	71	CGU	9
		ASGB/USAS	1
<i>totale</i>	1023		87
TAVOLA 11 - UNIVERSITA'			
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
FLC CGIL	18	CGIL	2
CISL UNIVERSITA'	12	CISL	2
UIL PA	6	UIL	1
CONFISAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA' CISAPUHI	3	CONFISAL	1
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	1	CISAL	
<i>totale</i>	40		6

TAVOLA 12
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A
DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

<i>Confederazioni</i>	<i>distacchi</i>
CGIL	66
CISL	63
UIL	19
CISAL	3
CGU	8
CONFSAL	25
CSE	6
RDB CUB	9
USAE	7
<i>Totale</i>	206

TAVOLA 13
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

<u><i>Confederazioni</i></u>	<u><i>ore permessi</i></u>
CGIL	3.962,55
CISL	3.962,55
UIL	3.962,55
CISAL	3.962,55
CGU	3.962,55
CONFSAL	3.962,55
CSE	3.962,55
RDB CUB	3.962,55
USAE	3.962,55
<i>totale</i>	35.662,95

TAVOLA 14 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI

<u>Comparto</u>	<u>ore permessi</u>
<i>Agenzie fiscali</i>	2.680
<i>Enti Pubblici non Economici</i>	14.335
<i>Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale</i>	831
<i>Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione</i>	2.869
<i>Ministeri</i>	35.234
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	506
<i>Regioni - Autonomie Locali</i>	99.423
<i>Servizio Sanitario nazionale</i>	91.278
<i>Scuola</i>	131.020
<i>Università</i>	7.700
Totale	385.876

TAVOLA 15 - AGENZIE FISCALI	
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FPS	662
CGIL FP	650
UIL PA	517
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	486
RDB PI CUB	217
FLP	148
totale	2.680
TAVOLA 16 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FPS	5.218
CGIL FP	3.048
UIL PA	2.475
FIALP CISAL	2.008
RDB CUB PI	1.586
totale	14.335
TAVOLA 17 ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
UNIONE ARTISTI UNAMS	263
CGIL FLC	221
CISL UNIVERSITA'	220
UIL AFAM	96
SHALS - CONFSAL	31
totale	831
TAVOLA 18 ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL FLC	974
CISL FIR	962
UIL PA	624
USI RDB RICERCA	188
ANPRI	121
totale	2.869
TAVOLA 19 - MINISTERI	
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CISL FPS	10.654
CGIL FP	8.888
UIL PA	7.813
FEDERAZIONE CONFSAL - UIISA	3.880
RDB PI CUB	2.084
FLP	1.915
totale	35.234
TAVOLA 20 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
SHAPRECOM	171
CISL FPS	83
RDB PI CUB	75
SIPRE	55
FLP	51
UIL PA	37
UGL PCM	34
totale	506
TAVOLA 21 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL FP	43.188
CISL FPS	35.680
UIL FPL	20.555
totale	99.423
TAVOLA 22 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
CGIL FP	30.369
CISL FPS	29.635
UIL FPL	18.795
FIALS	7.035
FSI	5.444
totale	91.278

TAVOLA 23 - SCUOLA	
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
FLC CGIL	38.039
CISL SCUOLA	37.865
SHALS - CONFSAL	26.322
UIL SCUOLA	18.622
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	10.172
<i>totale</i>	131.020
TAVOLA 24 - UNIVERSITA'	
<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
FLC CGIL	2.632
CISL UNIVERSITA'	2.615
UIL PA	1.361
CONFSAL FEDERAZIONE SHALS/UNIVERSITA' CISAPUNI	850
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	242
<i>totale</i>	7.700